

La **Regione Lombardia**, con D.g.r. 5 maggio 2020 - n. XI/3110, ha approvato **la definizione dei criteri della Misura «Safe Working - Io riapro sicuro» - Contributi per interventi connessi alla sicurezza sanitaria a favore delle micro e piccole imprese lombarde.**

L'intervento è finalizzato a sostenere le micro e piccole imprese lombarde che sono state oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza all'emergenza epidemiologica Covid-19, al fine di adottare le misure adeguate alla ripresa in sicurezza dell'attività d'impresa sia per i lavoratori, sia per i clienti/utenti, sia per i fornitori.

Beneficiari

Micro e piccole imprese (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) aventi almeno una sede operativa o un'unità locale in Lombardia e operanti nei settori del commercio, dei pubblici esercizi (bar e ristoranti), dell'artigianato, del manifatturiero, dell'edilizia, dei servizi e dell'istruzione.

Con un successivo provvedimento di Giunta, previo aumento della dotazione finanziaria, la misura Safe Working sarà attivabile anche per imprese di altri settori a partire da quelle dello sport, della cultura e dello spettacolo.

Sono escluse le attività consentite dal D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e Decreto Ministeriale 25 marzo 2020, nonché le imprese che hanno esercitato in deroga ai sensi del d.p.c.m. 22 marzo 2020 e 10 aprile 2020.

Saranno invece ammissibili le imprese la cui attività era tra quelle consentite ma che hanno deciso di introdurre il lavoro agile per tutti i dipendenti (assolvendo gli obblighi previsti dall'art. 4 del d.p.c.m. 1° marzo 2020).

Iniziative ammissibili

Sono ammissibili interventi relativi a:

- macchinari per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;
- strumenti di aerazione, sia tramite apparecchi di filtraggio e purificazione dell'aria, sia attraverso l'installazione di sistemi di aerazione meccanica alternativi al ricircolo;
- strumenti di igienizzazione per i clienti/utenti, per i prodotti commercializzati e per gli spazi che prevedono la presenza per un tempo superiore ai 15 minuti da parte dei diversi clienti/utenti, anche in coerenza con le indicazioni delle Autorità Sanitarie;
- interventi strutturali o temporanei nonché arredi atti a garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale prescritte dalla normativa sia tra i lavoratori che tra i clienti/utenti;
- acquisto di prestazioni e/o strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell'affollamento dei locali;
- acquisto di strumentazione atta a misurare la temperatura corporea a distanza (es. termoscanner all'ingresso degli esercizi);
- sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;
- strumenti di comunicazione (segnaletica);
- interventi formativi sulle prescrizioni e sui protocolli da adottare nell'ambito dell'esercizio di attività anche in complementarietà con le iniziative che saranno attivate da altri soggetti pubblici (es. INAIL).

Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso la sede operativa o l'unità locale ubicata in Lombardia, oggetto di intervento. In presenza di più unità locali ubicate in Lombardia, l'impresa dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di domanda.

In attuazione della l.r. 8/2013 saranno previste limitazioni relative agli esercizi che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.

Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda.

Sono ammesse a contributo le spese, al netto dell'IVA, per gli interventi connessi ai seguenti ambiti di messa in sicurezza sanitaria:

- a) macchinari e attrezzature per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;
- b) apparecchi di purificazione dell'aria, anche portatili;
- c) interventi strutturali all'impianto di aerazione della struttura, solo se finalizzate al miglioramento della sicurezza sanitaria;
- d) interventi strutturali per il distanziamento sociale all'interno dei locali;
- e) strutture temporanee e arredi finalizzati al distanziamento sociale all'interno e all'esterno dei locali d'esercizio (parafiato, séparé, dehors ecc.);
- f) termoscanter e altri strumenti atti a misurare la temperatura corporea a distanza, anche con sistemi di rilevazione biometrica;
- g) strumenti e attrezzature di igienizzazione per i clienti/utenti, per i prodotti commercializzati (es. ozonizzatori o lampade UV per sanificare capi di abbigliamento) e per gli spazi che prevedono la presenza per un tempo superiore ai 15 minuti da parte dei diversi clienti/utenti (es. vaporizzatori per sanificare camerini, cabine estetiche, aule etc.), anche in coerenza con eventuali indicazioni delle Autorità Sanitarie;
- h) dispositivi di protezione individuale rischio infezione COVID-19 (es. mascherine chirurgiche o filtranti, guanti in nitrile, occhiali, tute, cuffie, camici e altri DPI in conformità a quanto previsto dalle indicazioni della autorità sanitarie), nel limite di 1.000 euro per impresa.
- i) servizi di sanificazione e disinfezione degli ambienti, nel limite di 2.000 euro per impresa;
- j) strumenti di comunicazione e informazione (cartellonistica, segnaletica);
- k) costi per tamponi per il personale dipendente o altri strumenti comunque suggeriti dal medico competente in conformità alle indicazioni dell'Autorità Sanitaria, nel limite massimo di 1.000 euro per impresa;
- l) attrezzature, software e/o strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell'affollamento dei locali;
- m) spese di formazione sulla sicurezza sanitaria, sulle prescrizioni e sui protocolli da adottare nell'ambito dell'esercizio di attività anche in complementarietà con le iniziative che saranno attivate da altri soggetti pubblici come l'INAIL, nel limite di 2.000 euro per imprese.

Le spese in corrente di cui alle lettere h), i), j), k), e m) non possono comunque superare la quota massima di 6.000,00 euro per singola domanda.

Per le spese sopra elencate, saranno ritenuti ammissibili, laddove applicabili, l'acquisto ed eventuale relativa installazione (ivi compresi montaggio e trasporto).

Le spese sono ammissibili dal 22 marzo 2020 (data di approvazione del d.p.c.m. "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale").

L'investimento minimo è pari a 2.000 euro.

Contributi

La dotazione finanziaria complessiva destinata alla misura ammonta a **€ 18.680.000,00**.

Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria stanziata per il Bando, la piattaforma su cui si presenteranno le domande di contributo consentirà ai soggetti interessati la presentazione di ulteriori domande da considerarsi overbooking fino al raggiungimento di un importo aggiuntivo pari massimo al 20% della predetta dotazione finanziaria.

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al **50%** delle sole spese ammesse, che è da intendersi fino al **60%** per le piccole imprese e **70%** per le microimprese, subordinatamente all'approvazione del PDL 119 "Legge di Semplificazione 2020" che modifica l'art. 28 sexies della l.r. 34/1978.

Il contributo è concesso nel limite massimo di **25.000 euro**.

Gli aiuti alle micro e piccole imprese sono concessi sulla base del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo, previa notifica unica statale o regione, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3.4.2020, ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all'interno delle possibili categorie di contributi ivi presenti, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto.

L'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e successivamente al termine di applicazione del quadro temporaneo, è demandata a provvedimento del Dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico che disciplinerà in particolare gli aspetti tecnici relativi alla verifica del rispetto del massimale e ad eventuali regole di cumulo. Gli aiuti "de minimis" sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili; se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis" il contributo, secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, sarà concesso nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile.

Gli aiuti concessi nell'ambito del Quadro Temporaneo seguiranno le regole ivi previste.

Procedure e termini

Per l'assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un **bando attuativo** da parte di Unioncamere Lombardia, entro 15 giorni decorrenti dall'approvazione della deliberazione.

L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa "a sportello" a rendicontazione secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta.

Le domande di contributo dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso il sito <http://webtelemaco.infocamere.it>.

L'impresa presenterà richiesta di contributo dopo aver effettuato l'investimento e ultimato i lavori di installazione, allegando i relativi giustificativi di spesa quietanzati.

Riferimenti normativi

D.g.r. 5 maggio 2020 - n. XI/3110 (allegata)